

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le delibere di G.M. n.21 del 16/02/2000, n.31 del 01/03/2000, n.145 del 28/06/2000, n.203 del 06/09/2000, n.271 del 13/12/2000, n.35 del 14/03/2001, n.95 del 30/05/2001, n.153 del 08/08/2001, n.181 del 03.10.2001, n.241 del 28/12/2001, n.30 del 27/02/2002, n.61 del 22/05/2002, n.141 del 23/10/2002, n.12 del 12/02/2003, n.57 del 14/05/2003, n.121 del 29/10/2003, n.30 del 03/03/2004, n.83 del 03/06/2004, n.104 dell'11/08/2004, n.1 del 05/01/2005, n.29 del 16/03/2005, n.87 del 06/07/2005 e n.148 del 16/11/2005, aventi ad oggetto "contenzioso I.C.I.-ICIAP-TARSU per vari anni avanti le Commissioni Tributarie - autorizzazione al Sig. Sindaco a resistere in giudizio" comprendenti elenchi di ricorsi presentati al 09/11/2005.

Il Sindaco informa la Giunta sul contenuto di un elenco comprendente n.1 ricorso in merito ad accertamenti ICI per l' anno 1993 notificato da un contribuente in data 24.02.2006, di un elenco comprendente n.1 ricorso contro cartella esattoriale per ICI 1993 notificato da un contribuente in data 24.02.2006, di un elenco comprendente n.7 ricorsi contro sanzioni amministrative ex L.689/81 del Settore Urbanistica per l'anno 2004 notificati dal Tribunale di Rimini in data 08.02.2005, di un elenco comprendente n.1 ricorso ex L.689/81 contro avviso di mora della CO.RI.T. (Pubblicità) per l'anno 1991 notificato dal Tribunale di Rimini, ufficio del Giudice di Pace, in data 23.01.2006, di un elenco comprendente n.1 ricorso ex L.689/81 contro avviso di mora della CO.RI.T. (Rette Scolastiche) per l'anno 1992 notificato dal Tribunale di Rimini, ufficio del Giudice di Pace, in data 10.01.2006, di un elenco comprendente n.1 ricorso in merito ad accertamento TOSAP per l'anno 2002 notificato da un contribuente in data 23/01/2006 e di un elenco comprendente n.1 ricorso in merito ad accertamento Pubblicità per l'anno 2005 notificato da un contribuente in data 15.12.2005, tutti volti ad instaurare un contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini o presso la Commissione Tributaria Regionale o che notificano al Comune l'instaurazione di un procedimento avanti al Tribunale di Rimini.

A norma dell'art.23, comma IV, L.689/81, nelle cause in cui oggetto del contendere sia una sanzione amm.va il Sindaco può stare in giudizio personalmente o per mezzo di impiegati del Comune a ciò espressamente delegati.

A seguito delle notifiche dei citati ricorsi il Comune ha prodotto o sta producendo le sue controdeduzioni al fine della costituzione in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali aditi.

Poichè l'autorizzazione della Giunta al Sindaco a stare in giudizio può essere concessa anche oltre il termine per la costituzione in giudizio purchè sempre in costanza del procedimento giurisdizionale, gli uffici legali hanno sottolineato la necessità di integrare, in via cautelativa, la costituzione del Comune con l'autorizzazione della Giunta al sig. Sindaco a stare in giudizio di fronte la Commissione tributaria e al Tribunale nei giudizi stessi, da estendere anche agli eventuali ricorsi d'appello in caso di sentenza parzialmente o totalmente sfavorevole all'Ente.

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui al D.Lgs 267/2000 e allo Statuto dell' Ente, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune è la Giunta Municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al sindaco, al Consiglio o ad altri organi.

A proposito si evidenzia come più volte la Corte di Cassazione ha sostenuto che l'instaurazione di un giudizio da parte del Comune spetta alla Giunta Comunale, mentre il Sindaco rappresenta l'Ente. La Suprema Corte giunge ad escludere la possibilità che la competenza a decidere se resistere o meno in giudizio sia attribuita dallo Statuto comunale al Sindaco, al Segretario o ai dipendenti.

Fatta questa ampia disamina circa i diversi aspetti del problema posto, occorre individuare alcune indicazioni di carattere pratico.

La tesi prospettata che vede il funzionario responsabile come organo di rappresentanza del comune, abilitato a stare in giudizio per conto del comune, e come organo abilitato a decidere l'opportunità o meno che il comune si costituisca in giudizio, appare giuridicamente apprezzabile e semplice dal punto di vista pratico; tuttavia essa

pare essere messa seriamente in dubbio dalla Corte di cassazione e vi sono anche autorevoli punti di vista dottrinali che sostengono la posizione della Suprema corte.

In via cautelativa, per evitare contestazioni sulla legittimità della costituzione in giudizio del comune, è da ritenere opportuno che l'autorizzazione a stare in giudizio del comune, venga deliberata dalla giunta per il sindaco; il sindaco potrà poi delegare uno o più dirigenti e/o funzionari dell'ufficio tributi o dell'avvocatura a rappresentarlo in giudizio.

Tutto quanto sopra premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- l'elenco comprendente n.1 ricorso in merito ad accertamenti ICI per l'anno 1993 notificato da un contribuente in data 24.02.2006;

- l'elenco comprendente n.1 ricorso contro cartella esattoriale per ICI 1993, notificato da un contribuente in data 24.02.2006;

- l'elenco comprendente n.7 ricorsi ex L.689/81 contro sanzioni amministrative del Settore Urbanistica per l'anno 2004 notificati dal Tribunale di Rimini, in data 08.02.2005;

- l'elenco comprendente n.1 ricorso ex L.689/81 contro avviso di mora della CO.RI.T. (Pubblicità) per l'anno 1991 notificato dal Tribunale di Rimini, ufficio del Giudice di Pace, in data 23.01.2006;

- l'elenco comprendente n.1 ricorso contro avviso di mora della CO.RI.T. (Rette Scolastiche) per l'anno 1992 notificato dal Tribunale di Rimini, ufficio del Giudice di Pace, in data 10.01.2006;

- l'elenco comprendente n.1 ricorso in merito ad accertamento TOSAP per l'anno 2002 notificato da un contribuente in data 23.01.2006;

- l'elenco comprendente n.1 ricorso in merito ad accertamento Pubblicità per l'anno 2005 notificato da un contribuente in data 15.12.2005;

tutti volti ad instaurare un contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini o presso la Commissione Tributaria Regionale o che notificano al Comune l'instaurazione di un procedimento avanti al Tribunale di Rimini.

Valutata l'opportunità di resistere nei giudizi di cui sopra, per i motivi specificatamente elencati nelle relative controdeduzioni di costituzione in giudizio già depositate o in corso di deposito presso la Commissione Tributaria adita o il Tribunale di Rimini;

Preso atto che, in base al nuovo ordinamento degli Enti Locali, allo Statuto dell' Ente e all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'autorizzazione della G.M. al Sindaco a resistere e stare in giudizio può essere utilmente adottata sia quando lo stesso Sindaco abbia già posto in essere i relativi atti, sia quando, pur essendo scaduti i termini processuali, la sentenza non sia passata in giudicato perché la suprema Corte ha ritenuto l'autorizzazione a stare in giudizio un requisito di efficacia e non di validità della costituzione dell'Ente, avendo l'autorizzazione efficacia sanante "ex tunc";

Visto il Dlgs. n.546/92;

Vista la L.689/81;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- 1) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco a resistere e stare in giudizio nei ricorsi di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini e al Tribunale di Rimini di cui agli elenchi allegati alla presente, che ne formano parte integrante e sostanziale, in materia di imposta comunale sugli immobili, di sanzioni amministrative del Settore Urbanistica, di avvisi di mora della CO.RI.T. in materia di imposte sulla pubblicità e rette scolastiche, TOSAP, e Pubblicità, nonché per presentare l'eventuale appello contro la sentenza di primo grado qualora la stessa risulti totalmente o parzialmente sfavorevole al Comune o, se favorevole all'Ente, per l'eventuale resistenza nell'appello prodotto dal contribuente.
- 3) di autorizzare il Sindaco ad incaricare della difesa dell'Ente ove necessario per la complessità del caso, per la trattazione in pubblica udienza, per l'accesso ai fascicoli sia presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini sia presso la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sia presso il Tribunale di Rimini e per la presentazione di memorie per la coltivazione della causa, la Resp. del Settore Finanze-Contratti Dr.ssa Claudia M.Rufer o in sostituzione il dipendente del Settore Finanze-Contratti Dott. Mauro Frutteti.
- 4) sul presente atto non si configurano spese rientrando l'attività tra quelle svolte in esecuzione di piano/progetto obiettivo dell'ufficio predetto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL32706/ASD-DEL Delibera G.C. n. 47 del 29.03.2006 pag.
